



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150**

**IPS "Giulio Verne" - ITC "Ferdinando Magellano"**

Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMIS10300C

Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676 ✉ rmis10300c@istruzione.it

---

## **COMUNICATO n. 29**

**A tutto il personale  
Docente e ATA  
SEDE CENTRALE E SUCCURSALI**

**Ai docenti/operatori esterni con  
incarichi di collaborazione**

**Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni.  
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.**

In riferimento al tema della vigilanza sugli alunni, oltre alle indicazioni organizzative fornite alle SS.LL. nel Piano Annuale delle Attività, approvato nel Collegio dei Docenti del 19/9/2013, si rende opportuno richiamare, all'avvio di un nuovo anno scolastico, ulteriori precisazioni per ricordare l'importanza di attuare, in via preventiva, le disposizioni organizzative volte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate e richiamate nel vigente Regolamento (parte integrante del Regolamento di Istituto) concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante il cambio dell'ora di lezione;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto verso l'uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. nel periodo compreso fra l'orario mattutino e le attività pomeridiane previste dal POF;
7. nei confronti degli alunni diversamente abili;
8. durante le assemblee degli studenti (di classe, d'Istituto)
9. durante gli spostamenti interni alla scuola (aula, palestra, laboratori, ecc.)
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione/stage e tirocini
11. in caso di emergenza, infortunio o difficoltà
12. in funzione della prevenzione dei rischi

### **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29.11.2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). E' richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo di Area (CCNL 29.11.2007).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle lezioni si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi reparti assegnati fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I collaboratori scolastici in servizio al piano terra sono tenuti a far rispettare l'orario di ingresso a scuola, consentendo l'entrata degli alunni fino alle ore 8.10, con eccezione per gli studenti per i quali è già stata autorizzata specifica deroga dal Dirigente Scolastico e per altre eventuali situazioni nelle quali, a giudizio dei Collaboratori del Dirigente/Referenti di Sede e loro collaboratori, sussistano gravi motivi per giustificare il ritardo.

### **3. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA DI LEZIONE.**

Allo scopo di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a controllare la regolarità dell'avvicendamento degli insegnanti nelle classi secondo quanto stabilito dall'orario di lezione della giornata.

Al collaboratore scolastico viene affidata la sorveglianza degli alunni da parte del docente che deve raggiungere un'altra classe. Il collaboratore vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di classe di limitare, per quanto possibile, il protrarsi dell'attesa da parte degli allievi dell'ora successiva, per ridurre le immaginabili azioni di disturbo che si possono creare ai danni delle classi nelle quali si stanno svolgendo regolarmente le lezioni.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi dell'ora, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

I collaboratori in servizio al piano terra devono controllare che i ragazzi, nel passaggio fra un'ora e la successiva, non escano nel cortile esterno, sostando nella zona prospiciente l'ingresso principale dell'istituto.

### **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO DIDATTICO FRA LE LEZIONI**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante i due intervalli coincidenti con i dieci minuti finali della 3<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> ora di lezione, si dispone che detta vigilanza sia assicurata dai docenti in servizio nella classe dai docenti in servizio in detto orario, permanendo sulla porta dell'aula e/o sul corridoio corrispondente, per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa sia gli alunni presenti nel corridoio. Si ricorda, inoltre, che i docenti che iniziano il proprio servizio alla 4<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> ora, nonché i docenti a disposizione e/o in compresenza negli orari degli intervalli coadiuveranno i loro colleghi per assicurare la vigilanza nei locali interni (atrio) ed esterni (cortile scolastico) dell'Istituto durante tali periodi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici in servizio al piano terra sono tenuti a verificare che i cancelli carrabili e pedonali restino chiusi durante l'intervallo. Il controllo su eventuali ingressi non autorizzati di estranei deve essere svolto con grande attenzione, così come vanno impedito le uscite degli studenti al di fuori degli orari programmati.

E' opportuno evitare che gli studenti che sostano nel cortile in prossimità della cancellata di separazione con la strada si intrattengano in conversazione con soggetti esterni che stazionano al di là dell'inferriata di confine.

Il personale docente e i collaboratori scolastici dovranno sollecitare un tempestivo rientro in classe al termine di ciascun intervallo.

## **5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO VERSO L'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi reparti di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

## **6. VIGILANZA NEL PERIODO COMPRESO FRA LE LEZIONI MATTUTINE E LE ATTIVITA' POMERIDIANE PREVISTE DAL POF**

Nel periodo di tempo compreso fra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane previste dal POF gli alunni possono uscire dall'edificio scolastico e per la vigilanza sui minori subentrano i relativi esercenti la patria potestà. Al personale della scuola (non solo interno, ma anche esterno, come può essere il caso dei docenti esterni coinvolti nei corsi di recupero, nell'attuazione di alcuni progetti o gli esperti esterni operanti nella terza area) compete la vigilanza durante il proprio orario di lezione secondo quanto previsto, e comunicato, per lo svolgimento di tali attività.

## **7. VIGILANZA SUGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili con grave handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente specialistico della Provincia o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## **8. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI (di classe, d'Istituto)**

Durante le assemblee d'Istituto, i docenti sono tenuti ad osservare il normale orario di servizio, anche al fine di assicurare il mantenimento della disciplina nell'ambito dell'Istituto.

Durante le assemblee di classe, l'insegnante dell'ora garantisce la vigilanza rimanendo in prossimità dell'aula.

## **9. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA (AULA, PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI, ECC.)**

Durante gli spostamenti interni alla scuola la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio sulla classe nell'ora di lezione per cui si sta effettuando lo spostamento, con l'aiuto dei collaboratori scolastici che controllano la regolarità della sua effettuazione. Si precisa che agli alunni non è consentito l'uso dell'ascensore. Soltanto in particolari casi, per giustificati motivi, l'allievo può utilizzarlo, comunque sempre accompagnato solo da personale scolastico.

## **10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE/STAGE TIROCINI E ATTIVITA' AREA PROFESSIONALIZZAZIONE (Alternanza scuola-lavoro e IFS).**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto pari a un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Per la partecipazione degli alunni minorenni a sopralluoghi, visite d'istruzione e viaggi, è sempre richiesta l'autorizzazione dei genitori. Per gli alunni maggiorenni, si richiede la firma dei genitori per presa visione. Visite e sopralluoghi possono essere effettuati previa richiesta al Dirigente Scolastico e acquisita l'approvazione dei docenti del Consiglio di Classe. I dettagli organizzativi di ciascuna iniziativa devono essere oggetto di specifica circolare indirizzata a tutti gli interessati (alunni, famiglie, docenti e personale ATA), per opportuna conoscenza e per assicurare gli adempimenti di competenza.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nel caso dei corsi affidati a docenti esterni (previsti nelle iniziative di ampliamento offerta formativa) e delle relative attività programmate, la vigilanza è affidata al docente esperto cui è attribuito l'incarico di docenza o di collaborazione, relativamente agli orari ed alle sedi nelle quali è previsto lo svolgimento delle lezioni/stage/esercitazioni / tirocini/visite aziendali.

#### **11. ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN CASO DI EMERGENZA, INFORTUNIO O DIFFICOLTA'**

In caso di malessere o infortunio, il docente responsabile della classe dovrà tempestivamente informare l'Ufficio di Presidenza o la Vicepresidenza e la Segreteria Didattica, nonché gli addetti al Pronto Soccorso in servizio presso la Scuola. Se opportuno, andrà informata la famiglia per telefono ed eventualmente chiamato il 118 per un intervento adeguato. In attesa del 118, l'alunno infortunato va assistito, evitando manovre di soccorso improvvisate e somministrazioni di farmaci. Gli alunni minorenni devono essere accompagnati in Pronto Soccorso da un adulto. In caso di infortunio, è necessario che il docente rediga una relazione dettagliata dell'accaduto, specificando l'ora, il luogo e le circostanze relative all'evento, indicando gli eventuali testimoni e le possibili cause.

In caso di allarme dovuto a incendio o altri eventi eccezionali, tutto il personale della scuola dovrà seguire le procedure previste dal piano di emergenza.

#### **12. VIGILANZA IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI**

Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un controllo costante degli spazi e delle attrezzature, prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali malfunzionamenti, danni, rotture, vanno segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico o al DSGA.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 30 settembre 2013

F. to Il Dirigente Scolastico  
(Prof. ssa Raffaella Massacesi)